

D.L. 30-9-2005 n. 203

Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 3 ottobre 2005, n. 230.

## TITOLO I

### Contrasto all'evasione fiscale.

#### 1. *Partecipazione dei comuni al contrasto all'evasione fiscale.*

1. Per potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale e contributiva, in attuazione dei principi di economicità, efficienza e collaborazione amministrativa, la partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo è incentivata mediante il riconoscimento di una quota pari al 33 per cento <sup>(3)</sup> delle maggiori somme relative a tributi statali riscosse a titolo definitivo nonché delle sanzioni civili applicate sui maggiori contributi riscossi a titolo definitivo, a seguito dell'intervento del comune che abbia contribuito all'accertamento stesso <sup>(4)</sup>.

2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate, emanato entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, sono stabilite le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1. Per le attività di supporto all'esercizio di detta funzione di esclusiva competenza comunale, i comuni possono avvalersi delle società e degli enti partecipati dai comuni stessi ovvero degli affidatari delle entrate comunali i quali, pertanto, devono garantire ai comuni l'accesso alle banche dati utilizzate. Con il medesimo provvedimento sono altresì individuate le ulteriori materie per le quali i comuni partecipano all'accertamento fiscale e contributivo; in tale ultimo caso, il provvedimento, adottato d'intesa con il direttore dell'Agenzia del territorio per i tributi di relativa competenza, può prevedere anche una applicazione graduale in relazione ai diversi tributi <sup>(5)</sup>.

2-bis. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano rimane fermo quanto previsto dallo statuto speciale e dalle relative norme di attuazione, ed in particolare dall'[articolo 13 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268](#) <sup>(6)</sup>.

2-ter. [Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti] <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>.

---

(3) Per l'elevazione della quota dei tributi vedi la lettera *b*) del comma 10 dell'*art. 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23* e art. 1, commi 12-bis e 12-quater, *D.L. 13 agosto 2011, n. 138*.

(4) Comma così sostituito prima dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248* e poi dalla lettera *a*) del comma 5 dell'*art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*. Per l'elevazione della quota dei tributi vedi la lettera *b*) del comma 10 dell'*art. 2, D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23*.

(5) Comma prima modificato dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248* e poi così sostituito dalla lettera *b*) del comma 5 dell'*art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*, come modificata dalla relativa legge di conversione. Con *Prov. 3 dicembre 2007* (Gazz. Uff. 17 dicembre 2007, n. 292) sono state stabilite le modalità di partecipazione dei comuni all'attività di accertamento fiscale. Con *Prov. 16 giugno 2008* (pubblicato nel sito internet dell'Agenzia delle entrate il 19 giugno 2008) sono state stabilite le modalità di fruizione da parte dei Comuni delle informazioni inerenti la banca dati ipotecaria utili alla partecipazione all'attività di accertamento fiscale. Vedi, anche, il *Prov. 27 febbraio 2012* e il *Prov. 29 maggio 2012*.

(6) Comma aggiunto dalla *legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248* e poi abrogato dalla lettera *c*) del comma 5 dell'*art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 83, comma 4, D.L. 25 giugno 2008, n. 112* e poi abrogato dalla lettera *c*) del comma 5 dell'*art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78*.

(8) Vedi, anche, l'*art. 83, commi 11, 16 e 17, D.L. 25 giugno 2008, n. 112*, il comma 1 dell'*art. 18, D.L. 31 maggio 2010, n. 78* e il *D.Dirett. 23 marzo 2011*.

---